REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL TRIBUNALE DI TORINO

SESTA SEZIONE CIVILE – PROCEDURE CONCORSUALI

riunito in composizione Collegiale in persona dei Magistrati

dott.	Enrico Astuni	Presidente
dott.ssa	Antonia Mussa	Giudice
dott.	Stefano Miglietta	Giudice est.

riunito in camera di consiglio per la definizione del **procedimento unitario n. 532/2024**, ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

DI APERTURA DELLA LIQUIDAZIONE CONTROLLATA DEL PATRIMONIO DI SERRITIELLO MARCO, nato a Torino l'8/10/1973, codice fiscale SRRMRC73R08L219O, e **ROBBA FRANCESCA**, nata a Torino il 17/9/1972, codice fiscale RBBFNC72P57L219O, entrambi residenti in Torino, corso Racconigi 182

* * *

Letto il ricorso per la dichiarazione di apertura della liquidazione controllata depositato in data 10/10/2024 da Marco Serritiello e Francesca Robba, rappresentati e difesi dall'Avv. Sabatino Madonna, con l'ausilio dell'Avv. Rosario Saccà, Gestore della crisi nominato dall'OCC Modello Torino;

esaminati i documenti allegati, la relazione *ex* art. 269, comma 2, CCII redatta dall' Avv. Rosario Saccà e le successive integrazioni depositate dalla parte ricorrente e dall'OCC su richiesta del Giudice istruttore;

ascoltati i debitori e l'OCC all'udienza del 30/1/2025 al fine di ottenere ulteriori chiarimenti;

esaminati gli ulteriori documenti depositati dalla parte ricorrente e dall'OCC successivamente all'udienza (cfr. verbale udienza del 30/1/2025);

ascoltato il Giudice relatore nella camera di consiglio del 6/3/2025;

ritenuta la competenza del Tribunale adito *ex* art. 27 CCII, atteso che i debitori risultano avere la residenza nel circondario del Tribunale di Torino;

ritenuta giustificata la proposizione di una procedura familiare ai sensi dell'art. 66 CCII, in quanto i ricorrenti risultano essere membri conviventi della stessa famiglia e, inoltre, l'indebitamento ha origini almeno in parte comuni;

ritenuto che ricorrano i presupposti di cui agli artt. 268 e 269 CCII in quanto:

- i debitori sono persone fisiche in stato di sovraindebitamento, così come definito dall'art. 2, co. 1, lett. c), CCII, non risultando in grado di soddisfare regolarmente

le proprie obbligazioni, come emerge dal raffronto tra l'ammontare dei debiti indicati nel ricorso e la consistenza dell'attivo che si ipotizza ripartibile tra i creditori;

- al ricorso è stata allegata una relazione redatta dall'OCC, la quale, a seguito delle integrazioni fornite su richiesta del Giudice, risulta completa dei contenuti previsti dall'art. 269, comma 2, CCII (la positiva valutazione circa la completezza e l'attendibilità della documentazione depositata dai debitori a corredo della domanda; l'illustrazione della situazione economica, patrimoniale e finanziaria dei debitori; l'indicazione delle cause dell'indebitamento e della diligenza impiegata dai debitori nell'assumere le obbligazioni; l'attestazione di cui all'art. 268, comma 3, quarto periodo, CCII);

ritenuto, pertanto, che ricorrano i presupposti per la dichiarazione di apertura della liquidazione controllata *ex* artt. 268 ss. CCII;

considerato

- che nell'ambito della procedura di liquidazione controllata dovrà essere ripartito ai creditori il ricavato della vendita di tutto il patrimonio dei debitori utilmente liquidabile ed i redditi percepiti dai debitori per tutta la durata della procedura, ad eccezione dei crediti e dei beni indicati all'art. 268, comma 4, CCII;
- che il nucleo familiare dei debitori è composto da loro medesimi, legati da rapporto di coniugio, e da due figlie minori, Alessandra e Matilde, mentre il figlio Federico "*ha trasferito la residenza in luogo diverso dall'indirizzo di residenza del nucleo famigliare*" (cfr. p. 9 della relazione dell'OCC);
- che Francesca Robba percepisce una retribuzione mensile pari a € 765, mentre Marco Serritiello risulta titolare dal 16/6/2023 di una impresa individuale (P. IVA 12902160014) il cui fatturato ha registrato una "*significativa crescita*" passando "*da 19.735,27 € nel 2023 a 58.729,75 € nel 2024*", cosicché il "*reddito presumibile*" del ricorrente relativo all'anno 2024 "*si attesterà intorno ai 20.000,00 €*" e, quindi, intorno a € 1.666 mensili (cfr. la dichiarazione scritta rilasciata dal Dott. Manuel Euro Miraglia, consulente del debitore, e la memoria integrativa depositata dall'OCC);
- che tra le entrate del nucleo familiare vi sono anche un assegno *ex* l. 104/1992, di importo pari a € 290 e un assegno unico di importo pari a € 495 mensili che verrà percepito dai ricorrenti "*almeno fino al luglio 2025*" per le figlie Alessandra e Matilde (cfr. p. 2 della memoria integrativa depositata dall'OCC);
- che i redditi complessivi percepiti mensilmente dal nucleo familiare dei debitori ammontano, pertanto, ad € 3.216, di cui € 2.431 derivanti dall'attività lavorativa svolta dai ricorrenti;
- che nella memoria integrativa depositata dalla parte ricorrente su richiesta del Giudice le spese mensili necessarie per il mantenimento del nucleo familiare dei debitori sono quantificate in € 1.412;
- che la quantificazione risulta inferiore alla spesa mediana indicata dall'ISTAT per un nucleo familiare analogo a quello del ricorrente (cfr. rilevazioni ISTAT 2023);
- che il discostamento delle spese indicate nel ricorso rispetto alla spesa mediana indicata dall'ISTAT, la quale esprime un dato di normalità, è stato motivato dalla parte ricorrente nella memoria integrativa depositata su richiesta del Giudice;

- che, stante la capacità reddituale di entrambi i coniugi, appare opportuno che le spese familiari gravino sui ricorrenti in proporzione all'incidenza dei redditi mensili di ciascuno sul totale dei redditi derivanti dall'attività lavorativa svolta dagli stessi (€ 2.431 mensili), e quindi siano imputabili per il 68,53% a Marco Serritiello e per il 31,47% a Francesca Robba;
- che appare, pertanto, congruo determinare la quota di reddito necessaria al mantenimento del nucleo familiare, la quale non sarà compresa nella liquidazione ai sensi dell'art. 268, comma 4, lett. b), CCII, in € 968,00 mensili per Marco Serritiello ed € 444,00 mensili per Francesca Robba;
- che il nominando Liquidatore valuterà, previa redazione dell'inventario, se i beni dei debitori abbiano o meno un valore di mercato tale da renderne opportuna l'acquisizione all'attivo della procedura ed economica la vendita, esponendo le sue valutazioni nel programma di liquidazione che sarà depositato e sottoposto all'approvazione del Giudice delegato, con ciò potendosi presentare discostamenti anche rilevanti rispetto a quanto ipotizzato nel ricorso e nella relazione particolareggiata del professionista incaricato di svolgere le funzioni di OCC;

ritenuto che i tempi e le modalità della liquidazione del patrimonio dei debitori saranno individuate dal Liquidatore nominato dal Tribunale nel programma di liquidazione redatto ai sensi dell'art. 272 CCII, depositato e sottoposto all'approvazione del G.D., che i creditori concorsuali verranno individuati nei modi previsti dall'art. 273 CCII, e che le somme ricavate dalla liquidazione saranno distribuite ai creditori secondo il piano di riparto che sarà formato nei modi previsti dall'art. 275 CCII;
visto l'art. 270, comma 2, lett. b), CCII;
ritenuto di nominare un liquidatore diverso dall'OCC, scelto nel registro degli organismi di composizione della crisi da sovraindebitamento ed avente domicilio nel distretto di corte d'appello a cui appartiene questo Tribunale, dotato di esperienza professionale comprovata dagli incarichi conferiti da questo Tribunale;
ritenuto che il compenso dell'OCC dovrà essere liquidato dal Tribunale, unitamente a quello del Liquidatore, dopo l'approvazione del rendiconto (art. 275, comma 3, CCII), previa presentazione di un'istanza che non dovrà costituire oggetto di valutazione nell'ambito del procedimento di accertamento dello stato passivo;
visti gli artt. 268, 269 e 270 CCII;

P. Q. M.

dichiara l'apertura della liquidazione controllata del patrimonio di **SERRITIELLO MARCO**, nato a Torino l'8/10/1973, codice fiscale SRRMRC73R08L219O, e **ROBBA FRANCESCA,** nata a Torino il 17/9/1972, codice fiscale RBBFNC72P57L219O, entrambi residenti in Torino, corso Racconigi 182;
nomina Giudice Delegato il dott. Stefano Miglietta;
nomina Liquidatore la dott.ssa Cristina Lanzo;
invita il Liquidatore ad accettare l'incarico entro due giorni dalla comunicazione della nomina;
invita altresì, ai sensi dell'art. 275, comma 1, CCCII, il Liquidatore a riferire semestralmente al G.D. circa l'esecuzione del programma di liquidazione, con la

precisazione che il mancato deposito delle relazioni semestrali costituisce causa di revoca dell'incarico ed è valutato ai fini della liquidazione del compenso;

assegna ai terzi che vantano diritti sui beni dei debitori e ai creditori risultanti dall'elenco depositato termine di 90 giorni entro il quale, a pena di inammissibilità, devono trasmettere al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata, la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'articolo 201 CCII;

ordina la consegna o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione;

dispone, ai sensi dell'art. 268, comma 4, lett. b), CCII, che i debitori possano trattenere le somme di denaro percepite a qualsiasi titolo nel limite sopra indicato (€ 968,00 mensili per Marco Serritiello ed € 444,00 mensili per Francesca Robba), mettendo invece a disposizione della procedura tutte le somme eccedenti tale limite;

invita i debitori a inviare al Liquidatore ogni tre mesi prova delle somme percepite in concreto (tramite busta paga, estratto conto o altra documentazione ritenuta dal liquidatore necessaria) e per ogni anno la certificazione dei redditi rilasciata dal datore (o datori) di lavoro (c.d. C.U.);

dispone che il Liquidatore provveda tempestivamente a segnalare al Tribunale la mancata rendicontazione delle somme (o il mancato invio della C.U.) e la mancata corresponsione alla procedura delle somme eccedenti il fabbisogno mensile;

dispone che il Liquidatore

- inserisca la sentenza nel sito internet del Tribunale o del Ministero della Giustizia;
- qualora nel patrimonio vi siano beni immobili o beni mobili registrati, trascriva la sentenza presso gli uffici competenti;
- notifichi la sentenza ai debitori, ai creditori e ai titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione.

Torino, 10/3/2025

ll Giudice estensore	Il Presidente
(dott. Stefano Miglietta)	*(dott. Enrico Astuni)*